

Capitolato Speciale di Appalto

- è composto da n° 19 pagine compresa la pagina di copertina -

Progetto

**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DEI SERVIZI
ASSOCIATI, PER UTENZE IN BASSA TENSIONE RELATIVE ALLE PARTI
COMUNI E AGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA'
E/O IN GESTIONE DI GESI- PER IL
PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2021 – CIG 7829263038**

Committente:

**GESI – GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L
Via Creta 56/C Brescia P.IVA 03546990171**

Responsabile del
Procedimento:

Lorenzo Di Bello

1. Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura continuativa di energia elettrica e dei servizi connessi, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, che dovrà avvenire presso i punti di prelievo, indicati nell'Allegato "A" "elenco dei luoghi di fornitura" che riporta i consumi complessivi annuali stimati. Tutti i punti di fornitura sono in Bassa Tensione.

Il Capitolato specifica e disciplina le condizioni tecnico/gestionali relative al Contratto di fornitura di energia elettrica sul libero mercato per GESI riguardante un quantitativo di energia elettrica previsto su base annua indicativo di 4.079 MWh, somministrati da un APPALTATORE. Il riferimento è rappresentato dalle utenze a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione di GESI, per un totale di circa 1665 POD. I suddetti POD sono riferiti ai consumi di energia elettrica delle parti comuni condominiali degli immobili in gestione a GESI, ai consumi di energia elettrica della sede di GESI, ai consumi di energia elettrica della sede de socio che esercita il controllo analogo ALER Brescia Cremona Mantova. Il volume dei consumi dei singoli POD è esposto nell'Allegato B) al presente capitolato ed è indicativo ed esplicativo delle dinamiche di consumo e dei conseguenti importi imponibili correlati al singolo POD. Tale numero complessivo dei POD potrà subire variazioni in funzione delle attivazioni/disattivazioni delle utenze da parte di GESI.

2. Caratteristiche Fornitura di Energia Elettrica e Stima Consumi

Si evidenzia che i dati di consumo sono stati stimati a partire dai consumi annuali 2017/2018 dei punti di prelievo indicati nell'allegato "A", pertanto sono da considerarsi indicativi. Va evidenziato che il numero dei punti di prelievo che sono contenuti nel medesimo allegato "A" potranno subire variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, in funzione delle esigenze di GESI di alimentare ulteriori immobili ovvero disalimentare parte di immobili di sua proprietà o attribuiti alla sua gestione.

Per tutti i punti di prelievo contenuti nell'allegato "A" la data di decorrenza della fornitura dovrà essere 01/07/2019. L'anagrafica inserita in detto allegato è aggiornata al mese di ottobre 2018. Le eventuali variazioni dei punti di prelievo attivi saranno comunicate da GESI all'APPALTATORE mediante opportuna revisione dell'allegato "A" "Elenco Punti di Prelievo", in cui saranno riportati i principali dati identificativi degli stessi (individuazione geografica, tipologia della fornitura e potenza contrattuale).

Tabella 1: Consumo per Fasce Orarie - Periodo 12 mesi Anno 2017- 2018

MESI	En. Att. F1 Rilevata	En. Att. F2 Rilevata	En. Att. F3 Rilevata	En. Attiva Rilevata
NOVEMBRE 2017	126.803	98.264	164.758	389.825
DICEMBRE 2017	123.695	106.008	205.115	434.818
GENNAIO 2018	129.396	91.373	173.361	394.130
FEBBRAIO 2018	116.047	91.239	144.230	351.516
MARZO 2018	127.559	107.972	162.678	398.209
APRILE 2018	91.716	76.422	154.515	322.653
MAGGIO 2018	85.119	65.301	120.352	270.772
GIUGNO 2018	91.763	65.123	120.388	277.274
LUGLIO 2018	103.767	71.790	131.307	306.864
AGOSTO 2018	106.128	74.461	135.770	316.359
SETTEMBRE 2018	82.368	73.709	123.576	279.653
OTTOBRE 2018	108.371	88.222	140.018	336.611
TOTALE	1.292.732	1.009.884	1.776.068	4.078.685

In funzione del gruppo di misura installato dal Distributore competente, i consumi di energia elettrica sono ripartiti nelle diverse fasce orarie (definite in conformità alla Delibera ARERA 181/06) come indicato in Tabella 1.

I consumi sopra indicati si riferiscono all'anno 2017/2018 e sono da considerare soggetti a variazioni.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

Committente: GESI: Gestione Servizi Integrati S.r.l.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto Del Contratto d'appalto;

Parte o Parti: si intende per Parte ciascuno dei soggetti (Parte) o l'insieme dei soggetti (Parti) che sottoscrive il presente documento, intesi come Appaltatore o Committente;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;

Responsabile del Procedimento (RUP): Dott. Ing. Lorenzo Di Bello nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente al presente affidamento;

Referente Tecnico: Tecnico nominato dall'Appaltatore e deputato all'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza tecnica connessa agli impianti.

Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC): Dott. Ing. Lorenzo Di Bello nominato dalla committente in supporto al RUP, ai sensi del DM 49 del 7 marzo 2018, attuativo dell'art. 111, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D. lgs 50/2016).

4. Valore delle premesse e degli allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Capitolato:

- a. Il presente documento;
- b. l'Allegato "A" (Elenco dei Punti di Fornitura);
- c. l'Allegato "B" (Scheda report consumi punti di fornitura).

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nei predetti documenti, secondo l'ordine di elencazione di cui sopra.

5. Importo del Contratto e Corrispettivi

5.a. Fornitura energia elettrica

L'importo contrattuale complessivo presunto è pari a € 2.700.000,00, di cui 2.530.000,00 per la fornitura di energia della durata di 24 mesi comprensivi di quota energia, oneri per il servizio di dispacciamento, per il servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) per le maggiorazioni (componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6) e imposte (erariali e addizionali provinciali), con la sola esclusione dell'IVA, e un valore stimato di € 199.800,00 a corpo per il servizio energetico (valore forfettario annuo indicativo pari a 60,00 €/POD da fatturare sul singolo POD mensilmente).

Detti importi sono puramente indicativi in quanto gli importi effettivi per la fornitura di energia elettrica saranno contabilizzati a consumo ed in base all'offerta del fornitore.

Tale valore potrà variare in funzione degli oneri esclusi dal prezzo come sotto definiti. Potrà variare altresì, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità del Contratto, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno nell'ambito del $\pm 20\%$ del quantitativo previsto.

In ogni caso, eventuali variazioni superiori a tale soglia ($\pm 20\%$), non potranno costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del FONITORE nei confronti di GESI né potrà dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.

Il corrispettivo di fornitura unitario, come definito nell'offerta oggetto di aggiudicazione per l'uso non domestico, per le fasce orarie F1, F2 e F3, definito come "Quota Energia", sarà definito sulla base del Prezzo Unico Nazionale (PUN), seguendo i criteri di calcolo e aggiornamento di seguito esplicitati e verrà applicato all'energia rilevata nella corrispondente fascia oraria dai misuratori fiscali del distributore installati in ciascun punto di prelievo, maggiorata delle perdite convenzionali di rete. Le tre fasce orarie di consumo sono definite secondo la delibera ARERA n. 181/06 e ss. mm. ii.

- F1 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00;
- F2 da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 08.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 07.00 alle 23.00;
- F3 da lunedì sabato dalle 23.00 alle 07.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali.

I corrispettivi dovuti per le forniture di energia elettrica sono calcolati sulla base:

A) per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1) dello SPREAD offerto in sede d'asta - espresso in Euro/MWh

A.2) e del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale – sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla

Fascia Oraria del mese di prelievo (il “Prezzo medio di acquisto per fasce orarie” del MTE-MGP)-PUN

B) per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1) dello SPREAD offerto in sede d'asta - espresso in Euro/MWh

B.2) e del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo

Sono da intendersi **compresi** nella “Quota Energia” tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e, in particolare, la “Quota Energia” è da intendersi al netto delle perdite di rete, al netto del trasporto, al netto del dispacciamento, al lordo del costo di commercializzazione e vendita di cui alla Delibera ARERA n. 156707 e s.m.i..

In dettaglio risultano inclusi:

- I costi derivanti dalla fornitura di energia prodotta da fonte rinnovabile (energia “verde”);
- Gli oneri derivanti dallo sbilanciamento sia effettivo che forfettario (art. 39bis, art. 39ter art. 40, art. 40bis, 44.1 della Delibera ARERA 111/06 e successive modifiche ed integrazioni), non verrà effettuata alcun tipo di programmazione;
- Gli oneri conseguenti al recepimento della Direttiva 2003/87/CE e 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea in materia di emissioni di CO₂ (anidride carbonica);
- Oneri previsti dall’art. 11 del decreto legislativo del 16/03/1999 n°79, così come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo del 29/12/2003 n°387 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);
- Eventuali costi di perequazione PPE
- Costi di commercializzazione (COV; PCV).
- CCT (diritti di interconnessione),
- Gli oneri relativi alle gestione delle attività di connessione quali: nuove attivazioni, volture, subentri, spositamenti Gruppi Di Misura, cessazioni utenze.

I prezzi dovranno comprendere, altresì, il beneficio derivante dall’ottenimento di energia assegnata attraverso procedure pubbliche nazionali (ad es. CIP6, Import..)

Sono da intendersi **esclusi** dal prezzo “Quota Energia”:

- Le perdite di rete (da quantificare ed addebitare con le modalità previste dall’ARERA, delibera 5/04
- GU n. 83 del 08/04/04 e successive modifiche ed integrazioni),
- Icorrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura;
- Le componenti ASOS, ARIM, UC6, UC3 relative al mercato libero;
- Gli eventuali oneri per prelievi di energia reattiva;
- I corrispettivi di dispacciamento previsti nella delibera dell’ARERA n. 168/03 e n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni; in particolare gli oneri di dispacciamento e di sistema saranno trasferiti a GESI in modo completamente trasparente secondo le disposizioni indicate nella delibera dell’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas n. 48/04 all. A e 168/03 111/06 e successive modifiche ed integrazioni
- Le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.

Gli oneri di cui sopra (esclusi) vengono definitivi come “Oneri Passanti”, ovvero verranno addebitati in fattura senza alcun ricarico. La somma della “Quota Energia” e degli “Oneri Passanti” determinano il valore del prezzo finale, in base al quale è stato stimato il valore contrattuale sopra riportato.

I corrispettivi di cui al presente articolo s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nel presente capitolato e previsti dalla norma vigente.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo quanto riportato nell'art. 11 "Fatturazione".

5.. Servizi connessi di Check-up energetico

Il fornitore dovrà prestare obbligatoriamente un servizio di check-up energetico su almeno 5 immobili in gestione o in proprietà di GESI e che saranno dettagliati alla stipula contrattuale.

Il fornitore ha facoltà di offrire, e se offerto ha l'obbligo di prestare, a titolo gratuito e senza alcun costo aggiuntivo, un servizio di check-up energetico su più immobili (ulteriori rispetto al numero di 5 immobili indicati nel presente articolo al primo capoverso) secondo il dettaglio offerto in sede di offerta tecnica, con riferimento a quanto disciplinato nell'art. 14 del Disciplinare di gara, Punti tecnici Tabellari PTT1 (numero di edifici) e PTD1 – Punti Tecnici qualitativi (contenuti e metodologia).

Il servizio di check-up energetico dovrà consentire di ottenere una diagnosi efficace e puntuale definita dal D. Lgs. 115/2008 che, a partire dai dati caratteristici degli immobili individuati, consentirà di definire la struttura corrente dei consumi e le priorità d'intervento nella situazione osservata.

Le modalità operative da seguire per la redazione della diagnosi sono definite dalle seguenti norme tecniche:

- UNI CEI/TR 11428:2011 "Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica";
- Norma CEI UNI EN 16247-1 "Diagnosi energetiche - Parte 1: Requisiti generali".

Il check-up energetico è comprensivo di redazione degli attestati di prestazione energetica per le singole unità abitative degli immobili oggetto delle diagnosi energetiche.

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici dovrà essere redatto secondo il D.D.U.O. N. 2456 dell'8 marzo 2017 (integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n.176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici ed all'attestato di prestazione energetica), in accordo con quanto previsto dal Decreto 26 giugno 2015 Appendice B, in accordo alla direttiva 2010/31/UE ed al Decreto Legislativo n.192 del 19 agosto 2005.

Il check-up energetico dovrà quindi consistere in una serie di analisi svolte dal fornitore sul numero di edifici offerti in sede di offerta tecnica, volto almeno a:

- Analizzare i consumi energetici tramite una completa mappatura delle utenze (es. acqua, gas, energia, combustibili ecc.);
- Individuare e verificare la fattibilità di sistemi/soluzioni innovative per la riduzione del consumo di energia;
- Proporre soluzioni concrete ed attuabili, volte a ridurre i consumi energetici degli immobili, sia in termini di innovazioni tecnologiche e relativi piani di ammortamento, sia in termini di formazione del personale.

In caso il servizio di check-up energetico sia offerto dal fornitore, sarà facoltà di GESI richiedere l'attivazione di tale servizio entro il periodo di validità ed efficacia del Contratto.

Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio non verrà attribuito nessun punteggio tecnico tabellare e/o qualitativo.

6. Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo

di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del Contratto ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto tra le Parti in relazione all'esecuzione delle attività previste dal Contratto.

La Committente inoltre ha nominato il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare l'esecuzione del Contratto.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec. Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al Contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

7. Attivazione della Fornitura di energia

La fornitura avrà carattere di continuità e di ininterrompibilità e verrà somministrata secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità. Non è previsto alcun costo aggiuntivo per l'attivazione della fornitura.

8. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee. L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dal presente documento, dagli allegati in esso richiamati, dalla documentazione di gara e dall'offerta dell'appaltatore.

L'energia elettrica destinata al Committente è immessa nella rete di trasmissione nazionale secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti dell'ARERA.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo contrattuale tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, intendendo per tali gli oneri non previsti nel presente Capitolato sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale oggetto di offerta fatto salvo il caso in cui l'ARERA dovesse introdurre nuove componenti a carico dei consumatori finali.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi ulteriori, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o e-mail, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

9. Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

FABBISOGNO DI ENERGIA

L'Appaltatore si impegna a somministrare alla Committente, l'energia elettrica per un quantitativo indicativo di 4.079 MWh/anno, con una franchigia del $\pm 20\%$. Tale valore potrà variare, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità del Contratto, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno. In particolare per i punti di prelievo si fa riferimento all'Allegato A "Elenco dei Punti di Prelievo".

CONTRATTI DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO E GESTIONE DELLA CONNESSIONE

La Committente conferisce in via esclusiva all'Appaltatore mandato di agire per conto di essa nei confronti del Distributore Locale alla rete del quale sono connesse le utenze e delle altre autorità di settore, per il compimento di qualsiasi atto e negozio giuridico utile per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica e comunque per un efficiente approvvigionamento sul mercato dell'energia elettrica. In particolare, si dà mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per la stipula e gestione del:

- **contratto di trasporto** (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) secondo quanto previsto dal Testo Integrato dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIT, Del. n. 348/07

dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas). L'Appaltatore si impegna a stipulare il contratto di trasporto per ogni punto di prelievo.

- **contratto di dispacciamento**, secondo quanto previsto dalla Del.n.111/06 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. L'Appaltatore si impegna a stipulare il contratto di dispacciamento per ogni punto di prelievo.

Inoltre, si dà mandato con rappresentanza all'Appaltatore per la stipula del **contratto per la gestione della connessione**; l'Appaltatore si impegna a stipulare tale contratto per ogni punto di prelievo.

Sarà inoltre cura dell'Appaltatore esercitare in qualità di mandatario senza rappresentanza della Committente nei confronti del Distributore Locale competente ogni attività relativa a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo riforniti in bassa tensione di volta in volta richiesti dalla Committente. In riferimento a quanto sopra riportato, si specifica che:

1. L'erogazione del pubblico servizio di trasporto dell'energia elettrica, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato da ARERA e s.m.i.;
2. I corrispettivi per il servizio di trasmissione e di misura sono stabiliti periodicamente da ARERA;
3. Il corrispettivo per il servizio di distribuzione è stabilito da ciascun Distributore Locale, mediante specifiche opzioni tariffarie approvate preventivamente dall'ARERA.
4. La Committente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per stipulare il contratto di trasporto con il Distributore territorialmente competente. L'Appaltatore si impegna a mettere in campo tutte le azioni possibili per portare a buon fine gli impegni assunti da parte del Distributore Locale.

La Committente pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce, altresì, mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per la stipula del contratto di trasporto dell'energia nei punti di prelievo e si impegna a rilasciare all'Appaltatore tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti. L'Appaltatore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio e a sottoscrivere in proprio nome e per conto della Committente il contratto di Trasporto con il Distributore Locale.

5. La Committente, su espressa richiesta all'Appaltatore, dovrà avere evidenza dei contratti di Dispacciamento e di Trasporto sottoscritti dall'Appaltatore stesso in proprio nome.
6. L'Appaltatore si impegna a rispettare e onorare puntualmente i pagamenti richiesti nell'ambito dei suddetti contratti di trasporto e dispacciamento, al fine di non generare morosità che possano indirettamente causare danni al Committente nell'esecuzione del Contratto.

ONERI E TRASPORTO

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica (di seguito Richieste o Richiesta) di cui alla delibera 333/07 dell'ARERA (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione), e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite l'Appaltatore, in qualità di mandatario, per i punti di prelievo connessi in BT.

SBILANCIAMENTO DELL'ENERGIA

La Committente rilascia all'Appaltatore apposita autorizzazione alla comunicazione dei dati di misura di ogni singolo punto di prelievo, da parte del distributore locale di riferimento.

La Committente si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'Appaltatore ogni variazione al ciclo di normale lavorazione o eventuali sospensioni programmate per festività o altre motivazioni.

10. Attività di Connessione e Tempistiche di Gestione delle Pratiche

In relazione a quanto specificato nel Capitolato, in maniera indicativa e non esaustiva, si richiede all'APPALTATORE di gestire ogni relazione con il Distributore Locale territorialmente competente, al fine di garantire l'esecuzione delle seguenti attività operative:

- nuovi allacci, nel cui ambito rientrano:
 1. richiesta nuova fornitura ed esecuzione sopralluogo;
 2. emissione e pagamento preventivo di connessione;
 3. dei lavori di connessione con attivazione commerciale della nuova fornitura, anche su preposato;
 4. modifica delle caratteristiche tecniche della fornitura attiva (variazione di potenza, tensione o tipologia contrattuale FM/IP);
 5. spostamento impianti o gruppi di misura;
 6. verifica funzionamento gruppi di misura ed eventuale sostituzione;
 7. cessazione fornitura e disalimentazione con rimozione del gruppo di misura.
 8. fornire i contatti dei referenti dei diversi Distributori Locali per consentire la gestione tempestiva di eventuali urgenze, sia legate a pratiche di connessione, sia legate alla gestione operativa delle utenze.

GESI provvederà a dare comunicazione all'APPALTATORE di tali richieste per via cartacea tramite RACCOMANDATA A.R., oppure via posta elettronica ad un indirizzo comunicato dall'APPALTATORE, secondo i fac-simile standard proposti dall'Appaltatore.

La data della comunicazione farà fede per il controllo dei tempi di esecuzione delle diverse attività da parte dell'APPALTATORE.

L'APPALTATORE dovrà attivare le pratiche necessarie per evadere le richieste di GESI nei confronti del Distributore Locale entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla loro comunicazione, inserendo i dati a portale e comunicando a GESI il Codice di Rintracciabilità della pratica assegnata dal Distributore Locale.

In caso di inadempimento da parte dell'APPALTATORE ai termini sopra indicati, GESI si riserva il diritto di applicare le penali così come esplicitato all'interno dell'Articolo 29 "Penali".

Per la gestione di quanto sopra indicato, si richiede all'APPALTATORE di poter ricorrere ad un servizio clienti in grado di fornire informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 sui seguenti argomenti:

- la gestione delle richieste di connessione;
- lo stato di attivazione commerciale delle utenze intestate a GESI.

Nel caso delle richieste di nuova fornitura e/o di aumenti di potenza, l'APPALTATORE dovrà consegnare a GESI copia del Preventivo emesso dal Distributore Locale, non appena lo stesso verrà reso disponibile sul portale del Distributore e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di emissione del preventivo stesso da parte del Distributore Locale. Inoltre, non appena GESI darà evidenza dell'avvenuto pagamento della fattura di connessione, l'APPALTATORE entro e non oltre 5 giorni lavorativi dovrà dare evidenza a GESI di aver completato l'iter di accettazione del Preventivo emesso dal Distributore Locale.

In caso di inadempimento da parte dell'APPALTATORE ai termini sopra indicati, GESI si riserva il diritto di applicare le penali così come esplicitato all'interno dell'Articolo "Penali" del Capitolato Speciale. Come previsto nel capitolato all'art. "Modalità di Esecuzione delle Prestazioni contrattuali"

per la gestione delle pratiche di connessione (nuove attivazioni, volture, subentri, spostamenti e cessazioni utenze) all'appaltatore non verrà riconosciuto alcun onere.

11. Fatturazione

La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è mensile, i consumi dovranno essere fatturati entro e non oltre il 25 del mese successivo al mese di competenza del consumo sostenuto. Le fatture dovranno essere multigruppo, emesse pertanto raggruppando la fatturazione dei POD per centri di costo, fino ad un massimo di 500 POD per fattura (ad esempio, per 1600 POD riferiti ad un unico centro di costo, dovranno essere emesse n. 4 fatture). In ogni fattura multigruppo dovranno essere presenti i dettagli di consumo e costi fatturati per ciascun pod.

L'APPALTATORE dovrà predisporre un flusso unico di fatturazione che riporti i dati dei singoli POD come descritto nell'articolo 28.

All'interno del file ".xls", gli importi non associati a voci di fattura riguardanti il consumo (es. interessi di mora o imposta di bollo) dovranno presentare una specifica causale.

L'APPALTATORE prima dell'attivazione del Contratto dovrà concordare con GESI l'anagrafica degli attributi contabili di fatturazione, entro e non oltre 30 giorni solari prima dell'attivazione del contratto. Si fa presente che i tempi di pagamento, disciplinati opportunamente nel contratto, decorreranno dalla data di corretta ricezione del flusso di fatturazione da parte di GESI.

Il ciclo di fatturazione emesso dall'APPALTATORE su base mensile dovrà contenere dati di Acconto più Conguaglio relativi ai consumi del mese precedente.

L'inserimento in fattura di un nuovo punto di prelievo, potrà avvenire solamente se preceduto da apposita comunicazione di avviso, che l'APPALTATORE dovrà inviare al Referente del Contratto, il quale una volta verificata la correttezza dell'attivazione, comunicherà all'APPALTATORE il benestare all'inserimento in fattura dell'utenza, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

I consumi del mese precedente da fatturare in acconto saranno determinati per ciascun punto di prelievo dal:

- dato rilevato da telelettura;
- profilo storico di consumo dell'utenza, ricostruito a partire dalle fatture di trasporto del singolo POD.

Il conguaglio dovrà avvenire su base mensile, in assenza del dato conguagliato da parte del Distributore locale, il consumo dovrà essere fatturato in acconto in relazione al consumo del mese precedente di ciascun POD.

L'APPALTATORE, contestualmente all'invio del flusso elettronico, dovrà dare evidenza a GESI dell'avvenuto invio del ciclo di fatturazione, indicando il numero di fatture in esso contenuto ed il valore dell'imponibile totale, informazione da inviare via mail come reportistica di monitoraggio del flusso di fatturazione inviato.

La fatturazione sarà emessa a cura dell'Appaltatore su base mensile. Le fatture dovranno essere emesse e corredate dalle informazioni e dettagli indicati dal capitolato.

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario con scadenza 30 giorni dalla data di corretta ricezione del flusso di fatturazione, comunque non oltre il secondo giovedì utile decorso il termine predetto.

Il RUP ha la facoltà di vincolare i pagamenti all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

I prezzi ed i compensi vengono concordati secondo le singole fasce, così come previsto dal Disciplinare e dal Capitolato. L'Appaltatore, con la firma del Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni

negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali. Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'Art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 C.C.

12. Reportistica Consumi e Gestione Anagrafica POD

Con frequenza mensile l'Appaltatore dovrà inviare, via pec, un file con il dettaglio per ogni POD del consumo mensile di energia elettrica fatturata, sia in termini di costo (€) che in termini di quantità (kWh).

Tale reportistica ha l'obiettivo di monitorare l'andamento del costo unitario delle singole componenti di fatturazione, nonché l'andamento delle quantità in kWh per singola fascia oraria. Il report deve essere inviato in formato Excel entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di invio del flusso di fatturazione di competenza.

In caso di inadempimento da parte dell'APPALTATORE ai termini sopra indicati, GESI si riserva il diritto di applicare le penali così come esplicitato all'interno dell'Articolo 29 "Penali" del Capitolato Speciale.

13. Erogazione

Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l'erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera ARERA n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall'ARERA.

Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell'energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto della regolamentazione vigente.

Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i., qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amministrazione alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna) e/o al Distributore locale al quale l'Amministrazione è collegata. Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa, la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano al Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si impegna a fornire all'Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto

concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata, e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra l'Amministrazione e il Distributore.

L'energia elettrica fornita all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altri luoghi, ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

14. Cessione del credito o del Contratto

L'Appaltatore non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal Contratto sono regolate dall'Art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

15. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni fattura emessa, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati all'indirizzo PEC (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

16. Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa – Forza Maggiore

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti rilevati nel presente capitolato, con riferimento a: "Obblighi dell'Appaltatore", "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Cessione del credito o del Contratto", "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari", "Sicurezza Sul Lavoro", "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", "Subappalto", "Responsabilità dell'Appaltatore".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel Contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del Contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel Capitolato o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal Contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'Art. 108 del Codice dei contratti si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente l'importo della cauzione, trattenendola dalle residue competenze dell'Appaltatore. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del Contratto.

17. Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

18. Recesso

Le Parti rinunciano alla facoltà di recedere dalla fornitura prima della naturale scadenza del Contratto.

19. Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione del Contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, Art. 9, co. 2, Art. 13 e 14 etc.).

20. Subappalto

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

21. Rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione dell'Azienda

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso l'appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente GESI nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che GESI ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231") ed un Codice Etico, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva

consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente capitolato e legittimerà GESI a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

22. Energia verde

Il Fornitore, tramite i titoli GO (Certificazioni di origine), è tenuto a certificare la produzione di Energia prodotta da fonte rinnovabile (energia verde) effettivamente fornita.

L'Energia Verde dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della fornitura dai singoli Punti di Prelievo.

Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di Energia Verde all'interno del documento di fatturazione.

Il Fornitore è obbligato, tramite sistema GO, a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da FER, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato.

23. Utilizzo del marchio per l'opzione verde

Il Fornitore, con la stipula del Contratto, s'impegna a rendere disponibile, senza alcun onere aggiuntivo, un logo o un marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso, nonché uno schema di licenza d'uso del suddetto marchio. È facoltà di GESI non accettare il logo o marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà di GESI chiedere al Fornitore di modificare il suddetto logo o marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte, GESI sarà libera, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il marchio o logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto marchio o logo, è da intendersi ricompreso e, quindi, remunerato nei corrispettivi di cui al Contratto.

24. Attivazione di connessioni temporanee

Il fornitore dovrà garantire, per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto, l'erogazione della fornitura del servizio cosiddetto "POD temporanei", in occasione di festività, eventi, manifestazioni, ovvero di ogni altro evento per il quale l'Amministrazione abbia necessità di attivare temporaneamente il servizio.

GESI richiederà il POD temporaneo tramite l'emissione di specifici contratti di fornitura, nei quali verranno specificati i giorni di avvio e di chiusura del servizio "POD Temporaneo". La richiesta di attivazione del POD temporaneo al Distributore dovrà essere gestita per il tramite del fornitore.

Il corrispettivo per l'attivazione di energia elettrica tramite connessioni temporanee è fissato dalla normativa vigente in materia, ovvero tabelle TIC 207 e quelle che entreranno eventualmente in vigore nel corso di validità del Contratto di fornitura.

Pertanto, nel caso di richieste di aumento di potenza relative a connessioni temporanee in bassa tensione si applicano, per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta, i contributi riportati nella Tabella 5 del TIC, oltre al contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, fissato nella Tabella 2 del TIC.

Nei casi in cui si applicano i contributi riportati alla lettera c) della Tabella 5, qualora la richiesta di aumento di potenza comporti il passaggio nello scaglione successivo, il richiedente è tenuto a versare la differenza tra l'importo precedentemente versato e quello previsto per lo scaglione di potenza nel quale ricade la connessione a seguito dell'aumento di potenza.

Nel caso di connessioni temporanee il corrispettivo in quota fissa di cui alla tabella 2 del TIC si applica solamente al momento dell'attivazione della fornitura. Il medesimo contributo in quota fissa non è applicato nel caso in cui l'utente richieda una proroga della fornitura che comporti solamente il differimento del termine finale del contratto originario, senza alcuna operazione di disattivazione della fornitura e/o altra modifica contrattuale.

I corrispettivi per l'erogazione dell'energia elettrica sono corrispondenti con quelli contrattualmente vigenti al momento dell'erogazione.

25. Servizi connessi

I servizi descritti negli articoli del presente capitolato che seguono, nonché le ulteriori attività descritte ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

26. Team dedicato

Alla data di attivazione del Contratto e per tutto il periodo di validità ed efficacia dello stesso, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un team dedicato alle Amministrazioni per tutta la durata contrattuale, indicando il nominativo, numero di telefono, numero di fax e un indirizzo e-mail per le seguenti attività:

- Gestione Attivazioni (switching) e gestione delle fasi successive all'attivazione della fornitura;
- Fatturazione;
- Gestione pratiche con il gestore della rete e/o Distributore locale;
- Attivazione e gestione dei POD temporanei.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio, almeno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

27. Responsabile della fornitura

Per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà mettere a disposizione **un Responsabile della Fornitura**, i cui riferimenti dovranno essere indicati a GESI nella documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Al Responsabile della Fornitura è richiesto di:

- essere il referente;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti da GESI;

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della durata contrattuale, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione della fornitura, senza costi aggiuntivi.

28. Reportistica

Il Fornitore si obbliga a trasmettere, **con cadenza mensile entro il giorno 5 del mese successivo al mese di riferimento**, un report formulato sulla base delle informazioni riportate al successivo punto elenco simile, **in formato “.xls”**.

I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati.

Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.

Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

Di seguito si riportano le informazioni minime che devono essere contenute nei report:

- Numero Bolletta
- Data Emissione
- Data Scadenza
- POD
- Presa
- Livello tensione
- Potenza disponibile
- Indirizzo fornitura
- Civico
- CAP
- Città
- Prov.
- Matricola Contatore
- Periodo di fatturazione
- Data Lettura Iniziale
- Data Lettura Finale
- Lettura ini. EA fascia 1
- Lettura ini. EA fascia 2
- Lettura ini. EA fascia 3
- Lettura ini. EA fascia 0
- Lettura fin. EA fascia 1
- Lettura fin. EA fascia 2
- Lettura fin. EA fascia 3
- Lettura fin. EA fascia 0
- Consumo EA Totale
- Consumo EA Fascia 1
- Consumo EA Fascia 2
- Consumo EA Fascia 3
- Consumo EA Fascia 0
- Lettura ini. ER fascia 1
- Lettura ini. ER fascia 2
- Lettura ini. ER fascia 3

- Lettura fin. ER fascia 1
- Lettura fin. ER fascia 2
- Lettura fin. ER fascia 3
- Consumo ER Fascia 1
- Consumo ER Fascia 2
- Consumo ER Fascia 3
- Potenza max Fascia 1
- Potenza max Fascia 2
- Potenza max Fascia 3
- Potenza max Fascia 0
- Consumo Reale
- Consumo in acconto
- Importo totale
- Imponibile
- IVA
- Diritti Fissi
- Prezzo unitario F1
- Prezzo unitario F2
- Prezzo unitario F3
- Prezzo unitario MOMO
- Costo totale quota energia
- Costo totale perdite di rete
- Costo totale costi di dispacciamento
- Costo totale Trasporto e Contatore
- Costo totale penali reattiva
- Costo totale Oneri (ASOS, ARIM, UC)
- Costi unitari applicati per ogni componente di costo
- Costo totale Accise
- Importo Totale Rettifiche

GESI si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di **report specifici in xls in formato aperto da inviare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta**. Il monitoraggio di tutte le attività è effettuato da GESI mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate.

In tale contesto, il fornitore, qualora offerto in sede di gara, si obbliga a mettere a disposizione **report e flussi analitici anche di maggiore dettaglio o di sintesi** rispetto a quelli dianzi previsti. Inoltre il fornitore si impegna, qualora offerto in sede di gara, ad adottare **modalità di invio e di gestione ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente articolo**. In tal caso, il fornitore dovrà descrivere le

eventuali caratteristiche e funzionalità della piattaforma informatica utilizzata e messa a disposizione del Committente per l'accesso ai dati e per la loro rielaborazione, le tempistiche di pubblicazione ed erogazione dei flussi dati, nonché l'eventuale disponibilità di Web service per la consultazione autonoma dei dati da parte del Committente.

Nel rispetto di quanto sopra, il fornitore potrà quindi liberamente proporre in sede di offerta le tipologie e caratteristiche dei dati/flussi/report, le modalità/tecniche di erogazione utilizzate, le tempistiche di messa a disposizione ed aggiornamento dei dati/flussi/report, le modalità di fruizione e gestione da parte della stazione appaltante, che siano funzionali a consentire una efficiente ed efficace gestione ed analisi dei dati.

Le funzionalità proposte in sede di offerta - valutate dalla commissione giudicatrice alla voce Progetto tecnico qualitativo PTD1 – Reportistica - non dovranno comportare nessun costo aggiuntivo.

Laddove il concorrente non intenda mettere a disposizione tale servizio, non verrà attribuito nessun punto tecnico qualitativo.

29. Penali

GESI, per causa non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, potrà applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore e segnatamente:

- ritardo nei tempi di attivazione della singola fornitura : Euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista dalle disposizioni regolatorie applicabili;
- ritardo nell'inoltro delle richieste al Distributore (es. nuove attivazioni, cessazioni, volture..): € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista dalle disposizioni regolatorie applicabili;
- mancata certificazione dell'energia prodotta da fonte rinnovabile: qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di certificare i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel Contratto e nei relativi allegati, sarà tenuto a corrispondere una penale pari ad un importo di Euro 0,005 (zero virgola zero, zero cinque) per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
- mancata consegna e/o difformità della reportistica: Euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della reportistica, ovvero per difformità o assenza di informazioni.

Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l'applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche effettuate da GESI o da terzi da essa autorizzati.